

CAPITOLATO D'ONERI

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01 Novembre 2017 - 31 Luglio 2019

CODICE CIG: 7212878F35

Importo netto posto a base d'asta € 117.600,00 IVA esclusa, oltre i costi degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1969,00 non assoggettabili a ribasso.

ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di "Gestione Asilo Nido per il biennio 01 Novembre 2017 - 31 Luglio 2019" presso la sede dell'Asilo nido Comunale, in Civitella del Tronto- fraz. Villa Lempa. Nei mesi di Luglio ed Agosto funziona come centro estivo)

2. La concessione comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione dei pasti e l'assistenza durante i pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali.

3. Il servizio inteso come "servizio socio-educativo" di interesse pubblico nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, concorrendo con le famiglie alla loro educazione e formazione nel rispetto degli obiettivi previsti dalla L.R. 76/2000 e della D.G.R. n.935 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di sicurezza per il personale impiegato, e nel rispetto della deliberazione della G.R. Abruzzo del 26 giugno 2001, n. 565.

ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

La strategia generale dell'intervento mira a costruire una rete di supporto alle famiglie e a fornire al Servizio standard di qualità. La strategia che dovrà essere perseguita è quella di predisporre un progetto educativo mirato allo sviluppo psico - fisico dei bambini/e .

ART. 3 - FIGURE PROFESSIONALI

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le prestazioni oggetto della concessione come riportato all'art. 9 (figure professionali richieste) del Disciplinare di gara.

La ditta aggiudicataria si impegna ad individuare un gruppo costante di lavoro di comprovata esperienza e capacità, assicurando la continuità del servizio e provvedendo tempestivamente, a proprie spese, alla loro sostituzione in caso di assenza.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro, negli orari stabiliti per il servizio.

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Comune di Civitella del Tronto, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento di tale personale. In ogni caso il Comune può ruscare un operatore impiegato nei servizi, per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

Nell'espletamento del loro lavoro gli operatori dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione dei fogli di presenza e di qualsiasi altra documentazione che si renda necessaria.

Entro 5 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare al Comune di Civitella del Tronto, l'elenco nominativo del personale che andrà ad operare nel servizio.

L'elenco dovrà precisare per ogni operatore i seguenti dati:

- Qualifica professionale;
- Posizione contrattuale;
- Posizione assicurativa;
- Curriculum vitae.

L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal Responsabile abilitato ad impegnare l'impresa aggiudicataria, attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni

variazione e trasmesso con documentazione integrativa al Comune.

L'Amministrazione Comunale richiederà d'ufficio Certificato penale antipedofilia come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 39-2014.

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, evitando un turnover non funzionale, tollerato solo per cause di forza maggiore.

Altresì l'aggiudicataria dovrà fornire l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere sempre comunicata per iscritto e tempestivamente all'Ente.

ART. 4 - FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE

Sono richieste le seguenti figure professionali:

- n. 1 coordinatore psico – pedagogico, il quale può operare a livello intercomunale o di Ambito Territoriale Sociale, anche in forma di consulenza esterna, purché garantisca la presenza di almeno 8 ore settimanali.
- Le figure professionali del personale educativo (Educatori/Educatrici) e del personale addetto ai servizi generali devono essere assicurata in numero sufficiente come previsto dall'art. 11 della deliberazione della G. R. Abruzzo del 26 giugno 2001, n. 565.

ASILO NIDO

Coordinatore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'allegato 1, della Delibera di G. R. Abruzzo n. 935 del 23.12.2011 modificato con DGR n. 393 del 25.06.2012. L'Educatore nello svolgimento del ruolo di coordinatore psico-pedagogico dovrà essere garante del rispetto degli standard qualitativi del servizio con una chiara definizione dei compiti a tutela e a promozione dei diritti dei bambini/e, e a garanzia della trasparenza delle procedure. Dovrà supervisionare il lavoro pedagogico, organizzare e gestire le riunioni del gruppo, verificare l'applicazione delle buone pratiche educative, facilitare il buon clima di lavoro, coordinare il lavoro di documentazione delle attività del servizio, progettare l'aggiornamento dopo aver rilevato i bisogni formativi del personale educativo.

Educatori prima infanzia, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dell'allegato 1, della Delibera di G.R. Abruzzo n° 935 del 23.12.2011 modificato con DGR n. 393 del 25.06.2012, documentata con certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

Gli educatori dovranno:

- svolgere con puntualità e diligenza i compiti loro affidati, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio, come previsto nel progetto gestionale presentato dalla ditta aggiudicataria,
- operare nel rispetto di quanto previsto nel progetto pedagogico/ educativo presentato in sede di gara, avvalendosi per lo svolgimento efficace ed efficiente del servizio del supporto del Coordinatore psico pedagogico;
- adottare una metodologia di lavoro in équipe ed essere disponibili ad un continuo scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca.
- partecipare a riunioni periodiche che saranno indette dal coordinatore con finalità di programmazione condivisa, progettazione e verifica nonché di attività di aggiornamento.
- favorire la partecipazione attiva dei genitori nella prospettiva dell'interazione fra istituzione educativa ed ambiente sociale.
- riferire puntualmente al Coordinatore psico-pedagogico sull'andamento del servizio, segnalando eventuali problemi, o necessità di modifica del servizio, in modo da concordare interventi diversi e consoni alle reali esigenze dello stesso;
- mantenere il segreto d'ufficio circa le informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a conoscenza o in possesso, conformandosi ai principi di cui alla legge di tutela della privacy.

Addetto ai servizi generali: in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 dell'allegato 1, della Delibera di G.R. Abruzzo n° 935 del 23.12.2011 modificato con DGR n. 393 del 25.06.2012.

Dovranno effettuare le proprie prestazioni di assistenza e vigilanza dei bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, sempre con puntualità e diligenza ma soprattutto con fattiva collaborazione con il restante personale presente nel servizio.

ART. 5 - CALENDARIO - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Il servizio funzionerà da Settembre ad Agosto con esclusione delle festività, delle vacanze natalizie e pasquali ed in casi eccezionali previa ordinanza sindacale. Rispetterà il seguente orario di apertura giornaliera dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 18,30 (tempo pieno, fascia prolungata con pasto). La fornitura dei pasti è assicurata secondo il calendario educativo dell'asilo nido.

ART. 6 - AMMISSIONI

Le famiglie provvederanno all'iscrizione dei bambini presso gli uffici comunali mentre provvederanno al pagamento

della retta mensile direttamente alla ditta aggiudicatrice. La retta mensile sarà determinata dall'eventuale ribasso proposto dalla ditta aggiudicataria, sull'importo a base d'asta di euro 350,00 mensili. La retta sarà gratuita per i minori diversamente abili in possesso di certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92. **Si precisa che i procedimenti di iscrizione saranno a cura dei competenti uffici comunali, mentre l'escussione delle rette mensili, dovute dalle famiglie beneficiarie, sarà a carico della ditta aggiudicataria.**

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata nel periodo 01.11.2017 – 31.07.2019.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E VALIDITA' DEI PREZZI.

La base d'asta per la retta è fissata nella misura di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) IVA esclusa

Il corrispettivo è quello risultante dall'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria e si intende comprensivo di ogni qualsiasi spesa che la ditta dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto, ed in particolare, degli emolumenti da corrispondere al proprio personale secondo le norme contrattuali vigenti.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato sino alla scadenza del contratto.

ART. 9- VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'Amministrazione procede d'ufficio alla verifica della situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario direttamente dagli uffici previdenziali per la verifica autodichiarazione e successivamente alla stipula del contratto ogni 120 giorni.

ART. 10 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti previsti dall' art. 45 del D.Lgs. 50/2016, le Cooperative sociali, i consorzi, i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi (ATI/RTI).

I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, sono:

1. possesso dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi alla persona, di cui all'art. 58 della L. R. 76/2000
2. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della presente gara;
3. iscrizione all'Albo/Registro professionale o commerciale di categoria (in particolare per le Cooperative sociali iscrizione all'Albo regionale per la Sez. A o C);
4. rispetto delle condizioni previste ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale e dimostrata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

Per quanto riguarda le Cooperative sociali, si precisa che, in caso di aggiudicazione, la Cooperativa aggiudicataria, se iscritta nell'Albo Regionale di altra Regione, dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali della Regione Abruzzo, come previsto dall'art. 2, comma 4, della L.R. 38 del 12/11/2004, (BURA n° 35 del 26/11/2004) che recita: *"L'iscrizione all'Albo regionale è obbligatoria per tutte le cooperative sociali e loro consorzi operanti nella Regione Abruzzo ..."*. I requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale, cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi stessi (di cui agli artt. 5, 6 della L.R. 4 gennaio 2005 n° 2, disciplinata, al momento, come autorizzazione provvisoria, dalla delibera di G.R. Abruzzo n° 1230 del 21/12/2001 su BURA n° 2/2002) sono previsti dall'art.3 della stessa Legge n° 38/2004.

Pertanto, subito dopo la proposta di aggiudicazione, la Cooperativa aggiudicataria dovrà immediatamente attivarsi per l'ottenimento dell'iscrizione all'Albo regionale della Regione Abruzzo e della successiva autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Civitella del Tronto, cui è subordinata l'aggiudicazione definitiva.

Restano fermi gli ulteriori requisiti e dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione, riportati espressamente nel bando e nel Disciplinare di gara.

E' VIETATA, pena esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi.

ART. 11- ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione dei servizi della presente concessione è affidata all'impresa aggiudicataria che vi provvederà:

- Dando attuazione ai progetti gestionali e pedagogico-educativo presentati in sede di gara;
 - impiegando personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti al punto 4 delle modalità di gara;
 - rispettando la normativa prevista dal D. Lgs. n 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - garantendo la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
-

- formando il proprio personale secondo quanto dichiarato in sede di gara fermo restando il minimo di 30 ore di formazione annue, da effettuarsi fuori orario di servizio ;
- garantendo l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- informando tempestivamente per iscritto il Responsabile del Servizio del Comune in merito a qualsiasi problema e/o difficoltà riguardanti gli utenti in carico;
- fornendo ogni documentazione utile inerente i rapporti contrattuali dei dipendenti o soci lavoratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, per la verifica del rispetto delle norme contrattuali di categoria;
- garantendo, anche in caso di sciopero, le prestazioni che si rendessero necessarie per l'utenza assistita;
- garantendo altresì gli adempimenti previsti dal D. Lgs 196/2003 (tutela della privacy).

ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente capitolato, l'affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- Il concessionario dovrà garantire il funzionamento dei servizi della presente concessione con personale professionalmente qualificato e provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo. Nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata della concessione, in applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, si richiede che il concessionario assuma prioritariamente lo stesso personale addetto ai servizi che operava alle dipendenze della ditta uscente, compatibilmente con l'organizzazione d'impresa del concessionario subentrante.
- Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio; è inoltre responsabile di tutte le disposizioni emanate a qualunque livello nonché dei danni arrecati a persone e/o cose.
- Il concessionario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione scritta del Comune di Civitella del Tronto.
- Il concessionario dovrà assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione del servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro.
- Il concessionario garantirà al proprio personale la fornitura di quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela.
- Il concessionario dovrà provvedere all'assistenza durante i pasti, al servizio di igiene e pulizia dei locali.
- Il concessionario dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria dei locali ove è ubicato il nido d'infanzia;
- Il concessionario dovrà fornire una relazione mensile scritta al Responsabile del servizio del Comune, concernente l'andamento e la gestione del servizio ed i risultati conseguiti redatte dagli operatori impegnati nel servizio ed una relazione finale relativa agli esiti del servizio ed in particolare raggiungimento degli obiettivi.
- La ditta aggiudicataria provvederà ad integrare gli arredi e le attrezzature eventualmente mancanti.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, i seguenti atti:

- la Polizza assicurativa di cui al successivo art. 17;
- la garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 19;
- l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- obbligo dell'avvio del servizio tassativamente entro la data stabilita negli atti di gara.

Inoltre, per le cooperative sociali resta fermo quanto esplicitamente previsto dal presente capitolato (iscrizione Albo delle Cooperative sociali della Regione Abruzzo, ecc.)

ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- le spese di manutenzione straordinaria e funzionamento dell'immobile, le spese delle utenze, il costo dell'assicurazione sull'immobile;
- la fornitura degli arredi e delle attrezzature dello svolgimento del servizio;
- la manutenzione straordinaria dell'edificio e degli spazi circostanti, delle attrezzature e degli arredi, fatte salve le circostanze imputabili all'impresa, ovvero alla cattiva gestione degli stessi da parte del concessionario.
- Preparazione dei pasti (lo scodellamento, l'assistenza alla refezione, la pulizia del refettorio sono a carico della ditta affidataria.
- Il pagamento delle utenze domestiche, tributi , tasse ecc.

ART. 14 - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione con Determinazione del

Responsabile del Servizio dei verbali della Commissione giudicatrice e della consegna della documentazione di cui al presente Capitolato. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito degli accertamenti legge.

A richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente capitolato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, avviando il servizio entro il termine indicato del 01.09.2017.

ART. 15 - COMMISSIONE DI GARA

Le offerte saranno esaminate e valutate da apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016. La Commissione, nell'espletamento del proprio compito, opererà nel rispetto di quanto stabilito ai punti 16 e 17 del "Disciplinare di Gara".

ART. 16 - DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' vietato il sub - appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.

L'accertata violazione della presente disposizione, comunicata per iscritto alla ditta, comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ente, che provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui successivo all'art. 19 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 17- OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'impresa aggiudicatario, che ne sarà la sola responsabile.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, l'impresa aggiudicatario dovrà impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi (compresi gli utenti), senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione appaltante. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'impresa aggiudicatario dovrà fornire documentazione comprovante la stipula della suddetta polizza, con la previsione di un massimale unico non inferiore ad €. 1.500.000,00 per R.C.T./R.C.O. appoggiata a primaria compagnia assicurativa.

ART. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria a favore della stazione appaltante come definita dall'art.75, comma 2) del codice pari al 2% (*due per cento*) dell'importo complessivo della concessione pari ad **€.2.352,00** e costituita, a scelta del concorrente in uno dei modi previsti dall'art.93 comma 2, del D.Lgs 50/2016. In essa deve essere riportato l'oggetto della gara ed avere obbligatoriamente una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida fino alla data di fine servizio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del codice verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.2008. In tal caso la ditta dovrà dimostrare il possesso di detta certificazione mediante presentazione in copia conforme da allegare alla "documentazione amministrativa", BUSTA "A" di cui all'art.15 del Disciplinare di gara.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ovvero pari al 10% dell'importo complessivo netto del contratto, mediante pagamento in contanti, ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la rinuncia espressa al beneficio da parte del fidejussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1994 del Codice Civile.

Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:

"L'Istituto bancario o la compagnia assicuratrice, senza alcuna eccezione di sorta, dovrà versare la somma richiesta dal Comune, qualora ricorrano, a suo insindacabile giudizio, i casi previsti nel Capitolato d'Oneri, entro 15 giorni dalla stessa richiesta."

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati

di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

ART. 20- STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto, che avverrà nella forma pubblica amministrativa, dovrà aver luogo previa acquisizione ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 della documentazione antimafia nonché dell'ulteriore documentazione, che verrà richiesta dall'Amministrazione.

Prima della stipula del contratto di concessione, la ditta definitivamente aggiudicataria dovrà produrre entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta la seguente documentazione:

- Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016;
- Polizza assicurativa €1.500.000,00 per R.C.T./R.C.O. appoggiata a primaria compagnia assicurativa.
- Elenco e curricula del personale che verrà impiegato nella presente concessione;
- Elenco e curricula del personale che verrà impiegato per le eventuali sostituzioni;
- Atto notarile attestante l'avvenuta costituzione del RTI, in caso di partecipazione di RTI non ancora costituite.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, tassa di registrazione, ecc) , nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Se l'impresa aggiudicataria è una Cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal Dlgs. N. 460/97 in quanto ONLUS di diritto (esenzione dall'imposta di bollo)

ART. 22- TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI D. LGS 196/2003 E SS. MM. II.

Ai sensi della D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. il Comune di Civitella del Tronto, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di concessione. In questo ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART. 23 - VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI OGGETTO DEL CONTRATTO (LIVELLI DI QUALITA')

Il Comune di Civitella del Tronto effettuerà controlli con proprio personale sul servizio reso e sulla applicazione di quanto previsto dal presente capitolato (il controllo verrà effettuato in itinere, annualmente e alla scadenza dell'affidamento).

Resta facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni e documentazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli e verifiche.

ART. 24- INADEMPIMENTI E PENALI

In relazione alla gestione del servizio, con riferimento agli obblighi specifici e generali spettanti alla ditta aggiudicataria, il Comune eserciterà vigilanza e controlli, per accertarne la conformità alle disposizioni contrattuali.

1. Le inadempienze ritenute lievi a insindacabile giudizio del Comune comporteranno l'applicazione di una penale di €. 50,00 con la sola formalità di contestazione degli addebiti; il ripetersi o il perdurare di dette inadempienze comporterà il raddoppio della penale, oppure l'adozione di misure più severe;
2. Le inadempienze più gravi, che determinano la risoluzione del contratto, il Comune si riserva l'applicazione di misure più severe fino ad una penalità massima pari ad €. 500,00;
3. Le contestazioni degli addebiti avverranno esclusivamente mediante forma scritta.
4. Gli importi addebitati alla ditta per pagamenti danni e penalità verranno trattenuti sul primo pagamento successivo alla contestazione.

ART. 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi
-

derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel progetto di gestione dei servizi presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati;

- 2) Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra ditta per l'espletamento dei servizi.
- 3) Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art.1456 del codice civile nei seguenti casi:
 - a) In caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - b) In caso di cessione dell'azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - c) Inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL);
 - d) Gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per l'Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in inadempienza della risoluzione fermo restando l'applicazione delle penali.

ART.26 – SERVIZI INTEGRATIVI

La Stazione Appaltante si riserva di ampliare il servizio in funzione di eventuali finanziamenti Regionali e l'aggiudicatario dovrà garantire l'ampliamento del servizio o le richieste della Stazione Appaltante.

ART. 26 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

Il Comune fornirà all'Aggiudicatario, all'atto dell'affidamento, l'elenco nominativo degli utenti ammessi al servizio. Tale elenco iniziale potrà essere modificato in corso di esecuzione del servizio, a seconda delle necessità del Comune, senza che per questo l'affidatario possa accampare pretese o diritti di sorta.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. Gesualdo Malavolta

Il Responsabile della CUC
F.to Ing. Dalila Pulcini
